

SOCIETA' ITALIANA DI CHIRURGIA PLASTICA, RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA (S.I.C.P.R.E.)

CODICE ETICO

La SOCIETA' ITALIANA DI CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA (S.I.C.P.R.E.) ha per scopo:

1. di contribuire allo sviluppo scientifico e tecnico della chirurgia plastica nei suoi vari settori e di diffonderne la conoscenza.
2. di tutelarne il prestigio e gli interessi.
3. di svolgere attività di aggiornamento professionale, di formazione permanente nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa ECM.
4. di elaborazione di linee guida diagnostico-terapeutiche.
5. di promozione di trials di studio, collaborando con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie ed eventuali altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche.

Il rispetto dell'etica è promosso mediante l'adozione e l'applicazione di un Codice Etico, la cui osservanza rappresenta il presupposto fondamentale per l'ammissione e per il mantenimento dello status di socio della SICPRE.

I soci sono tenuti ad agire in accordo con i Principi Generali e Specifici del Codice Etico della SICPRE in tutti i contatti con i pazienti, i colleghi ed il pubblico in generale.

Inoltre, i soci sono individualmente responsabili delle loro azioni e delle loro asserzioni, così come dell'uso dei loro nomi da parte di qualsiasi individuo o società. I soci sono soggetti a misure disciplinari, compresa l'espulsione, per violazione di uno qualsiasi dei Principi Generali o Specifici del presente codice secondo le modalità descritte all'articolo 10 del Regolamento Attuativo.

Principi Generali:

- 1) L'obiettivo principale della professione medica è di assicurare un servizio all'umanità, nel pieno rispetto della dignità umana; ed il medico deve meritare la fiducia dei pazienti affidati alle sue cure, assicurando a ciascuno il massimo del servizio e della disponibilità.
- 2) Il medico deve sforzarsi continuamente di migliorare la propria conoscenza e competenza medica ed inoltre ha il dovere di divulgare a pazienti e colleghi nuovi progressi in campo medico.
- 3) Il medico è tenuto ad utilizzare strategie terapeutiche basate su solide basi scientifiche e a non associarsi professionalmente con chiunque violi questo principio.
- 4) La professione medica deve garantire la tutela del paziente da medici di scarsa competenza professionale e levatura morale. I medici devono rispettare tutte le leggi e difendere la dignità e l'onore della professione. Essi devono portare a conoscenza delle autorità competenti, senza esitazione, condotte illegali o non etiche da parte di colleghi.
- 5) Dopo aver intrapreso la cura di un paziente, un medico non può trascurare il paziente. Fino al momento della dimissione il medico può interrompere i servizi solo dopo aver dato adeguato preavviso.
- 6) Un medico non può rivelare confidenze ottenute del paziente o qualsiasi informazione ottenuta dal paziente in ambito professionale, a meno che ciò non sia richiesto dalla legge o si renda necessario al fine di tutelare il benessere del singolo o della comunità.

- 7) Il medico non deve trascurare di partecipare ed interessarsi ad attività che hanno lo scopo di migliorare sia la salute sia il benessere dei singoli e della comunità.

Principi Specifici:

- 1) Ciascun Socio potrà essere assoggettato ad azione disciplinare secondo le modalità descritte all'Art. 10 del Regolamento Attuativo, e potrà essere sanzionato:
- a. con la sospensione temporanea: (1) se sia stato rinviato a giudizio per violazioni di leggi sulla pratica medica, ed il suo il diritto di praticare la professione medica sia stato limitato o sospeso; (2) se sia gli sia inflitta da parte dell'Ordine dei Medici di appartenenza la sanzione disciplinare della sospensione.
 - b. fino all'espulsione, se il suo il diritto di praticare la professione medica sia stato limitato o sospeso con sentenza passata in giudicato;
 - c. con l'espulsione, se il suo il diritto di praticare la professione medica gli sia stato interdetto con sentenza passata in giudicato, ovvero se sia gli sia inflitta da parte dell'Ordine dei Medici di appartenenza la sanzione disciplinare della radiazione;
 - d. fino all'espulsione, ove non informi la SICPRE: (1) di essere stato rinviato a giudizio per violazioni di leggi sulla pratica medica; (2) di aver subito da parte dell'Ordine dei Medici di appartenenza la sanzione disciplinare della sospensione o superiori; (3) di essere stato anche solo limitato o sospeso, o addirittura interdetto dall'esercizio, a seguito di comportamenti in alcun modo ingiustamente lesivi di un paziente o assistito.
 - e. se dia prova di incompetenza medica.
 - f. se si dichiara colpevole per aver commesso un crimine qualsiasi o un crimine derivante dall'esecuzione della professione medica o un crimine che comporti turpitudine morale.
 - g. se sia coinvolto in abusi sessuali connessi all'esecuzione della professione medica.
- 2) Nell'esercizio della propria attività il socio è tenuto, pena l'incorrere nelle sanzioni disciplinari secondo le modalità descritte all'Art. 10 del Regolamento Attuativo, a:
- ❖ trattare sempre i pazienti con onestà, solidarietà e trasparenza ed informare il paziente in maniera chiara, comprensibile e dettagliata sulla procedura di chirurgia ricostruttiva, plastica o estetica prevista dalla strategia terapeutica tramite somministrazione e discussione di un apposito consenso informato.
 - ❖ assicurare in ogni momento il rispetto della privacy e della riservatezza del paziente.
 - ❖ lasciare al paziente ampia libertà di scelta senza condizionamenti indebiti.
 - ❖ offrire al paziente assistenza completa, continua e qualificata.
 - ❖ essere continuamente informato sullo stato dell'arte con partecipazioni frequenti a corsi e congressi in modo da offrire al paziente un servizio altamente qualificato ed aggiornato.

- ❖ eseguire le procedure chirurgiche in ambiente idoneo e previo ed approfondito studio preoperatorio della situazione clinica del paziente attraverso esami clinici, diagnostici e di laboratorio adeguati.
- ❖ assicurare un ricovero postoperatorio adeguato e commisurato all'entità dell'intervento eseguito.
- ❖ non eseguire interventi chirurgici ingiustificati o per i quali non sia stato rilasciato preventivo consenso da parte del paziente.
- ❖ non procedere all'esecuzione di interventi a sola finalità estetica su pazienti minorenni; nel mentre, per quanto riguarda gli interventi di chirurgia plastica e ricostruttiva (malformazioni, esiti di traumi o di pregressi interventi chirurgici, ecc..), eseguirli solo dopo approfondita discussione con i genitori o i tutori legali, e dopo aver acquisito, se necessario, una consulenza specialistica dello psicologo ed aver pianificato un adeguato piano di supporto psicologico nel postoperatorio immediato e tardivo.
- ❖ procedere all'esecuzione di interventi di chirurgia che prevedono una totale o parziale modifica dei caratteri sessuali primari (cambio di sesso), solo dopo aver acquisito una consulenza specialistica dello psicologo ed aver pianificato un adeguato piano di supporto psicologico nel postoperatorio immediato e tardivo.
- ❖ impiantare solo dispositivi medici (protesi, fillers, ecc..) che rispondano a tutti i requisiti richiesti dalla normativa comunitaria vigente in materia, nonché ad allegarne alla cartella clinica, rilasciandone copia al paziente, apposita documentazione (tipo, numero di serie, lotto di fabbricazione). Con particolare riferimento ai riempitivi (fillers), in mancanza di una normativa a riguardo, la SICPRE invita i propri Soci a limitare l'utilizzo a quelli con adeguato background scientifico.
- ❖ astenersi dal partecipare o dal porre in atto, ai fini del reperimento di pazienti e/o assistiti, anche tramite terze persone impiegate a tale scopo ovvero tramite agenzie pubblicitarie:
 - comunicazioni verbali, telefoniche, elettroniche e/o via web, sistematiche e/o massive;
 - qualsivoglia forma di pubblicità che assuma anche minimamente i connotati di uno spettacolo, ovvero che — secondo la valutazione della maggioranza relativa del Consiglio Direttivo —, per le immagini e/o i disegni e/o i messaggi contenuti possa integrare un veicolo di fraintendimento e/o di banalizzazione della Specialità in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica, o possa esporre ad imbarazzo chi ha conseguito tale specialità;

- ❖ rendere una consulenza obiettiva ed imparziale in caso di chiamata in qualità di Consulente Tecnico di Ufficio.

I soci la cui consulenza ivi compresa quella su credenziali o qualifiche, risulti falsa, ingannevole o fuorviante, saranno sottoposti a procedimento disciplinare ed assoggettati alle conseguenti sanzioni disciplinari, fino all'espulsione, secondo le modalità descritte all'articolo 10 del Regolamento Attuativo.

Al fine di contribuire a limitare il rischio di una consulenza tecnica di ufficio falsa, ingannevole o fuorviante, i soci che ricoprono il ruolo di perito tecnico d'ufficio devono:

1. possedere approfondita ed aggiornata esperienza nella materia per cui sono chiamati ad esprimersi;

2. esaminare i dati medici e valutare il loro contenuto in maniera equa, onesta ed imparziale;
3. avere familiarità con le norme di buona pratica al momento dell'evento;
4. condannare chiaramente prestazioni che non rientrano nella prassi accettata né approvare norme o condonare prestazioni che cadono chiaramente al di fuori delle regole professionali e deontologiche vigenti.

3) Si ritiene inopportuno, benché privo di rilevanza disciplinare, che il socio accetti di essere nominato Consulente Tecnico di parte attrice, ovvero di parti processuali intervenute *ad adiuvandum* nel processo, nel caso in cui la parte convenuta/imputata nel giudizio sia un altro specialista in Chirurgia Plastica.

4) Nel rapporto con i media il Socio è tenuto ad osservare le seguenti norme di autoregolamentazione:

- ❖ l'informazione sanitaria non può assumere le caratteristiche della pubblicità commerciale se non nei termini prescritti dalle vigenti leggi nazionali e ordinistiche.
- ❖ non ricevere o corrispondere, direttamente o indirettamente, compensi o oggetti di valore da/a un rappresentante della stampa, radio, televisione, o di altro mezzo di comunicazione. In caso di partecipazione a trasmissioni su mezzi di comunicazione il socio è tenuto ad informare l'ufficio stampa della Società della propria attività mediatica e cercare di concordarla con questo. Il Socio deve riservarsi laddove ottenibile, senza inficiare il rapporto di fiducia con il giornalista, il diritto di rivedere i manoscritti e le registrazioni audiovisive delle interviste rilasciate approvandole prima della divulgazione. Il Socio è responsabile di ciò che ha approvato e deve inviare immediatamente ed autonomamente alla SICPRE copia di smentita spedita agli organi di stampa o ai media che avessero travisato le opinioni espresse. I Soci sono ritenuti personalmente responsabili, durante la trasmissione, di qualsiasi violazione del codice etico.
- ❖ non utilizzare, anche in partecipazione con altri soggetti, qualsiasi forma di comunicazione, pubblica o privata (compresi metodiche di imaging digitale e comunicazioni elettroniche), che siano false, fraudolente, ingannevoli o fuorvianti al fine di creare nel paziente false o ingiustificate aspettative riguardo il risultato estetico. Non utilizzare, anche in partecipazione con altri soggetti, qualsiasi forma di comunicazione, pubblica o privata (compresi metodiche di imaging digitale e comunicazioni elettroniche), che contenga dichiarazioni o espressioni di opinione, non suscettibili di verifica da parte del pubblico, per quanto riguarda la qualità superiore dei servizi professionali offerti dal socio, o che contiene dichiarazioni che il socio possiede capacità o fornisce servizi superiori a quelli di altri colleghi con formazione simile in particolare se Soci SICPRE.
- ❖ non divulgare notizie al pubblico su innovazioni in campo sanitario se non ancora accreditate dalla comunità scientifica, al fine di non suscitare infondate attese e illusorie speranze. Se il Socio dovesse venire intervistato su tecniche particolarmente innovative di sua conoscenza, ma sulle quali non esiste sufficiente consenso, ha l'obbligo assoluto di segnalare la mancanza di condivisione da parte della comunità scientifica. Il Socio, a meno che non sia stato ufficialmente delegato dal Consiglio Direttivo o dal Presidente, non può rilasciare dichiarazioni a nome della SICPRE. Egli deve, inoltre, vigilare con attenzione affinché le informazioni contenute nelle proprie interviste siano veritiere ed in sintonia con quanto sostenuto dalla Società, le tecniche mediche proposte scientificamente corrette ed aderenti alle linee guida nazionali qualora esistano, e le immagini eventualmente associate siano reali,

provenienti dalla casistica personale e rappresentino la media dei propri risultati e non casi eccezionali difficilmente ripetibili senza che questa eccezionalità venga resa esplicita.

- ❖ osservare particolare prudenza nelle interviste in “diretta” o che non prevedano alcuna possibilità di controllo preventivo.
- ❖ rendere esplicita, ogni volta intervistato, la propria appartenenza alla Società e deve, durante ogni intervista o programma radio televisivo fare il possibile per illustrare la SICPRE nella sua importanza scientifica e istituzionale.
- ❖ privilegiare gli iscritti alla SICPRE nel caso al Socio fosse richiesto di fornire dei nomi di altri professionisti da intervistare.
- ❖ partecipare a trasmissioni televisive o radiofoniche a carattere seriale solo con la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

5) Nel rapporto con la SICPRE è fatto obbligo a ciascun Socio di dichiarare eventuali conflitti di interesse. Nel caso in cui si evidenzi un conflitto di interesse, il socio deve astenersi, ossia perde il diritto di voto, e non può essere eletto a cariche sociali.

Ove il socio non si attenga alle suddette tassative prescrizioni, sarà assoggettato ad azione disciplinare secondo le modalità descritte all’Art. 10 del Regolamento Attuativo.

Il socio SICPRE che non si attiene al presente regolamento è deferito dal Consiglio Direttivo al Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri propone al Consiglio Direttivo, in base all’Art. 10 del Regolamento Attuativo, le seguenti sanzioni a carico dei soci contravventori:

1. ammonizione;
2. sospensione temporanea;
3. espulsione.

Il Consiglio Direttivo delibera la sanzione ad effetto immediato che dovrà essere ratificata nella prima assemblea utile.